

Comune di Trieste
Segretariato Direzione Generale

Oggetto: Verbale di concertazione modificativo del testo coordinato dei verbali di concertazione di data 30 gennaio 2012 recepito con deliberazione giuntale n. 64 del 6 febbraio 2012, di data 21 giugno 2013 recepito con deliberazione giuntale n. 389 del 23 settembre 2013, di data 18 dicembre 2013 recepito con deliberazione giuntale n. 597 del 30 dicembre 2013, di data 17 marzo 2015 recepito con deliberazione giuntale n. 209 del 20 maggio 2015, di data 15 dicembre 2015 e 3 giugno 2016

tra l'Amministrazione del Comune di Trieste e le OOSS firmatarie del CCRL 30/09/2010.

sull'articolato di seguito riportato:

ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI.

Le posizioni dirigenziali previste dalla macrostruttura dell'ente devono essere ricoperte di norma con ricorso a dirigenti a tempo indeterminato.

Gli incarichi dirigenziali sono affidati dal Sindaco in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente con provvedimenti motivati.

Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati dall'ente, tenendo conto delle esigenze organizzative e dei programmi da realizzare, in base alle attitudini manageriali e alle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Gli incarichi sono tutti conferiti a tempo determinato per un periodo minimo di tre anni e con facoltà di rinnovo.

Gli incarichi dirigenziali scadono in ogni caso e a prescindere dalla loro scadenza originariamente stabilita con il cessare, a qualunque titolo, del mandato del sindaco. In tale fattispecie, gli incarichi si intendono prorogati per il primo semestre del nuovo mandato amministrativo.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue la stipula del contratto individuale al cui interno è fatto espresso riferimento all'atto di nomina.

Ad ogni dirigente deve essere affidato un incarico dirigenziale; qualora, per particolari esigenze organizzative e/o di garanzia di continuità dei servizi, si renda necessario l'affidamento ad interim di un incarico ad un dirigente, questo avviene con provvedimento motivato che non può riferirsi a più di una posizione dirigenziale vacante. In questo caso, al dirigente incaricato è corrisposta la retribuzione di risultato riguardante la struttura affidata ed un importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato, corrispondente al 50% del valore della retribuzione di posizione annua della posizione ricoperta ad interim, rapportato alla durata dell'incarico, da erogare, a condizione che gli obiettivi formalmente assegnati alla posizione ricoperta ad interim siano raggiunti per una quota non inferiore all'80%, in forma anticipata suddividendo l'importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato in dodici mensilità, salvo conguaglio in esito alla eventuale valutazione inferiore alla percentuale minima indicata sopra.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per il dirigente titolare di un incarico su posizione di Area cui venga eventualmente affidato ad interim un incarico riguardante altra

posizione dirigenziale, la corresponsione della retribuzione di risultato aggiuntiva relativa all'ulteriore incarico non viene corrisposta per i primi 45 giorni; a decorrere dall'anno 2016, nell'ipotesi di sostituzione, per periodo continuativo superiore, di dirigente originariamente assente dal servizio e successivamente definitivamente cessato dallo stesso, svolta nel trimestre precedente alla predetta cessazione dal servizio, la retribuzione di risultato aggiuntiva viene corrisposta dalla data di cessazione dal servizio del dirigente sostituito.

Gli incarichi ad interim sono conferiti a termine e non possono essere affidati al medesimo dirigente per un periodo superiore a un anno.

Le posizioni dirigenziali ricopribili con contratto a tempo determinato non possono superare il limite previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 267/00, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.

La revoca anticipata degli incarichi può avvenire per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione. La revoca deve essere congruamente motivata e comunque può avvenire a conclusione di procedura di contestazione in forma scritta e dopo l'espletamento di un adeguato contraddittorio con diritto all'assistenza delle OO.SS. e/o di un legale di fiducia e conformemente al parere del Comitato dei Garanti. La revoca comporta la perdita della relativa retribuzione di posizione e di risultato.

Non costituiscono revoca degli incarichi:

- i provvedimenti di natura generale conseguenti ad atti di riorganizzazione;
- l'anticipata sospensione dell'incarico in funzione della contestuale assegnazione ad altro incarico correlato ad una retribuzione di posizione almeno equivalente a quella precedentemente riconosciuta;
- la modifica dei contenuti dell'incarico affidato a condizione che tali variazioni non comportino riduzione di retribuzione già riconosciuta;
- Il conferimento di diverso incarico dirigenziale, anche di valore economico inferiore, a seguito di accoglimento della richiesta dello stesso dirigente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i provvedimenti di affidamento e di revoca degli incarichi sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, del CCRL 29/02/08.

ARTICOLO 2 - VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI.

Dalla data del 1° ottobre 2013, ogni riferimento ed ogni compito assegnato al Nucleo di Valutazione deve intendersi trasferito all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La valutazione dei dirigenti è affidata all'Organismo Indipendente di Valutazione, che utilizza anche i risultati del controllo di gestione.

La composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, le modalità di funzionamento e le eventuali incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

La valutazione dei dirigenti avviene mediante procedure che garantiscano trasparenza ed oggettività, in riferimento esclusivamente ad elementi predeterminati e misurabili, che costituiscano il risultato di procedure di negoziazione fra i soggetti deputati all'assegnazione degli obiettivi ed i soggetti responsabili del loro conseguimento.

Le posizioni dirigenziali di consulenza, studio e ricerca, le posizioni dirigenziali di unità di progetto senza direzione di struttura e quelle con funzioni ispettive saranno valutate unicamente attraverso il giudizio di congruità sulla relazione resa a conclusione dello studio, o la redazione del progetto o il referto relativo ai controlli effettuati, secondo i contenuti specificamente individuati nell'incarico specifico e tenuto conto delle direttive impartite dal Direttore sovraordinato. La corresponsione della retribuzione di risultato avverrà sulla base del tetto massimo che costituisce una percentuale dell'importo di retribuzione di posizione goduto in analogia a quanto previsto per gli altri dirigenti. Il giudizio (fatto/non fatto) sarà espresso in prima istanza dal Direttore di Area o sovraordinato, e successivamente sottoposto alla valutazione dell'OIV, e darà luogo alle seguenti articolazioni percentuali di retribuzione di risultato:

Non fatto	Fatto, nei limiti delle attese	Buono	Ottimo
0 (nessuna retribuzione di risultato)	60% della retribuzione di risultato prevista	80% della retribuzione di risultato prevista	100% della retribuzione di risultato prevista

Se il termine dell'incarico supera la scadenza dell'anno solare, si prevede almeno una fase coincidente con la conclusione dell'esercizio al fine dell'assegnazione della retribuzione di risultato. Lo svolgimento dell'incarico avverrà secondo delle fasi temporali da concordare tra il Direttore sovraordinato e il dirigente al momento dell'affidamento dell'incarico.

Per quanto riguarda gli incarichi di studio in corso alla data di entrata in vigore del presente verbale di concertazione (dicembre 2013) la valutazione della relazione viene effettuata dal dirigente sovraordinato con riferimento soltanto ad un giudizio di fatto/non fatto e con la frammentazione della fasi di lavoro in cui ne sia prevista almeno una coincidente con la fine dell'esercizio.

Per consentire ai dirigenti di assumere i correttivi necessari e ricondurre il proprio operato nell'ambito del risultato atteso, eventuali scostamenti riscontrati nel periodo di riferimento per la valutazione, saranno immediatamente segnalati prima dell'avvio del procedimento di valutazione definitiva.

La valutazione riguarda il raggiungimento degli obiettivi e le prestazioni comportamentali che pesano sulla determinazione del risultato complessivo rispettivamente per il 60% e il 40%.

L'assegnazione degli obiettivi e la determinazione delle risorse necessarie per conseguirli, la determinazione del peso degli stessi e dei relativi indicatori per la valutazione del risultato avviene annualmente attraverso il PEG.

La valutazione dei comportamenti organizzativi presuppone l'individuazione preventiva degli indicatori comportamentali oggetto di valutazione che si considerano esplicitati nel momento in cui sono portati a conoscenza dei dirigenti valutati.

Ci si attiene ai seguenti criteri generali di valutazione anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento:

PROCESSO DI VALUTAZIONE

A) FASI:

- 1) proposta di graduazione degli obiettivi
- 2) determinazione della graduazione degli obiettivi

- 3) valutazione dei diversi fattori ovvero:
 - a) del conseguimento degli obiettivi:
 - i) per i direttori di servizio e delle unità di progetto
 - ii) per i direttori di area o strutture equiparate
 - b) dei comportamenti
 - c) finale complessiva
- 4) individuazione dei destinatari e delle quote di retribuzione di risultato

📁📄 Proposta di graduazione degli obiettivi:

- i direttori di area convocano riunioni per concordare con direttori di servizio e/o unità di progetto la "proposta di graduazione (ponderazione)" degli obiettivi da inviare all'ufficio del Controllo di Gestione.
- la graduazione (attribuzione di importanza all'obiettivo) avviene in base alla rilevanza strategica e alla complessità
- il totale dei "pesi" attribuiti a ciascun obiettivo deve portare a 100
- ogni obiettivo deve essere corredato di un indicatore che consenta al NdV di misurare il raggiungimento del risultato

📁📄 Determinazione della graduazione degli obiettivi:

Il Dirigente apicale valuta a sua volta la complessità e la strategicità degli obiettivi considerati e, se del caso, apporta integrazione e modifiche alla ponderazione proposta dal dirigente, sia in aumento che in diminuzione.

📁📄 Valutazione

a) Conseguimento degli obiettivi:

Tra 60 e 120 giorni dall'inizio dell'anno successivo, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il conseguimento degli obiettivi proposti ed esprime un giudizio che trasforma il punteggio teorico in punteggio reale.

I giudizi esprimibili sono 2: Fatto – Non fatto e comportano:

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| Fatto | ⇒ conferma il punteggio teorico |
| Non fatto | ⇒ annulla il punteggio teorico |

La somma dei punteggi ottenuti costituisce il punteggio reale che va rapportato al 60%.

b) Prestazioni comportamentali

Tale valutazione viene effettuata dai Direttori di Area per i Direttori di Servizio e dal Segretario Direttore Generale per gli altri Direttori, secondo i criteri e le schede seguenti di norma entro il mese di febbraio dell'anno seguente a quello di riferimento, validata in via definitiva dall'OIV.

I fattori valutativi comportamentali sono costituiti da una rosa di 8 voci come risulta dal dizionario che segue.

I soggetti valutati sono divisi in 2 gruppi [Direzioni apicali (Aree e Servizio Gabinetto del Sindaco) e Servizi/Unità di Progetto] che rispondono all'organigramma dell'ente.

Nelle schede valutative sono presenti due serie distinte, una per ciascun gruppo di dirigenti, di fattori diversamente ponderati.

Nelle schede valutative sarà dato un giudizio con un range che va da "carente" (pari a 20%) a "eccellente" (pari a 100% e quindi al massimo dei punti), passando per "debole" (40%), "adeguato" (60%) e "buono" (80%).

I singoli punteggi contribuiranno a formare la somma finale che sarà espressa in centesimi con valutazione massima 100/100.

Tale valore comunque sarà poi ricalcolato e rapportato, in quanto contribuirà al 40 % sulla valutazione complessiva, che consta per il rimanente 60% della realizzazione degli obiettivi assegnati.

Dizionario
1. Capacità di leadership
Capacità di essere elemento trainante e persona d'esempio per i collaboratori, nonché abilità di gestire al meglio e indirizzare le qualità e le competenze dei collaboratori. Capacità di prendere decisioni autonomamente in tempo utile.
2. Capacità pianificare e di rispettare la pianificazione
Capacità di pianificare le attività privilegiando nello svolgimento il lavoro ritenuto prioritario, prevedendo ed evitando lo scostamento tra risultati raggiunti e programmati (progettualità). Capacità nell'individuare, prevenire e/o risolvere le criticità connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Capacità di tradurre gli obiettivi in piani di azione. Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e temperandole con i diversi impegni derivanti dalla propria funzione, dal PEG.
3. Capacità di controllo
Capacità di verificare i risultati raggiunti e di valutare la loro adeguatezza rispetto ai risultati prefissati. Capacità di esercitare l'indirizzo la verifica e il controllo sull'operato del personale assegnato.
4. Comunicazione e Negoziazione
Attuazione di processi comunicativi verso i collaboratori e recepimento dei segnali che dagli stessi pervengono. Saper leggere e interpretare i rapporti di potere del sistema comunale. Capacità di mediare i messaggi e le richieste che provengono da altri organi e dall'esterno tenendo sempre presenti gli obiettivi del proprio lavoro.
5. Coordinamento dell'Area
Capacità di coordinamento e integrazione delle risorse strutturali, umane, finanziarie e strumentali dell'Area.
6. Capacità tecnico-professionale
Competenza e accuratezza nell'apporto professionale specifico. Espressione di pareri motivati, diversi da quelli previsti dall'art. 49 TUEL, richiesti in ragione della competenza e delle funzioni dirigenziali attribuite, tenuto conto della complessità, della frequenza e dei tempi necessari per renderli. Capacità di indirizzare la struttura in modo da evitare e prevenire errori, contrasto con norme e regolamenti, irregolarità formali, ritardi nella trattazione delle pratiche. Perseguire nella prestazione lavorativa le richieste della modernizzazione ovvero di porre in atto innovazione ed eccellenze. Disponibilità a rapportare la propria prestazione di lavoro e professionale alle diverse condizioni operative contingenti, che si determinano nei servizi gestiti, mostrando flessibilità e

capacità di adattamento. Capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e informazioni nuove. Capacità di promuovere il mutamento e la modernizzazione richieste dall'evoluzione della propria prestazione lavorativa.

7. Orientamento all'utente (client oriented)

Capacità di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme (burocratizzazione) al fine della soddisfazione dell'utente interno ed esterno all'amministrazione e del raggiungimento di alti traguardi qualitativi e quantitativi del servizio. Capacità di relazionarsi con utenti, enti ed istituzioni esterne valorizzando le proprie attività e curando la trasparenza

8. Capacità di gestire il personale dipendente e le relazioni con gli interlocutori

Spirito costruttivo e di collaborazione nei rapporti con colleghi, superiori e amministratori. Capacità nel gestire le risorse assegnate ed i processi produttivi controllati con trasparenza favorendone la conoscenza ai servizi e organi di programmazione, controllo, coordinamento e valutazione sovraordinati. Capacità di coordinare ed ottimizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, di individuare percorsi formativi per accrescere le competenze dei propri collaboratori. Capacità di lavorare in gruppo creando una sinergia nel perseguire obiettivi comuni. Capacità di avvalersi della attività dei collaboratori nel preciso rispetto delle regole datoriali e delle competenze dagli stessi rivestite (ad esempio si ritiene penalizzante la declaratoria da parte di organi esterni o giurisdizionali relativamente a condotte difformi).
Le persone con questa competenza sono modelli per i loro collaboratori e riescono a coinvolgere tutti in una partecipazione entusiasta e attiva; proteggono il gruppo di lavoro e condividono i meriti con gli altri. Prezioso collante. Collaborazione e cooperazione: "Nessuno di noi è intelligente come tutti noi insieme". Capacità di lavorare con altre Aree e strutture per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Valutazione Direzioni Apicali			
criteri comuni	Ponderazione	giudizio riportato	punteggio
Coordinamento dell'Area	15		
Capacità di leadership	15		
Capacità di rispettare la pianificazione	15		
Comunicazione e negoziazione	20		
Capacità di gestire relazione i dipendenti (collaboratori e organi) e le relazioni con gli interlocutori	10		
Capacità di controllo	15		
Capacità tecnico-professionale	10		
TOTALE			

Valutazione Servizi			
criteri comuni	Ponderazione	giudizio riportato	punteggio
Orientamento all'utente (client oriented)	20		
Capacità di gestire relazioni con i dipendenti (collaboratori e organi) e le relazioni con gli interlocutori	20		
Comunicazione e negoziazione	15		
Capacità tecnico-professionale	15		
Capacità di rispettare la pianificazione	10		
Capacità di controllo	10		
Capacità di leadership	10		
TOTALE			

I punteggi per misurare la valutazione dei singoli fattori sono associati ai seguenti 5 giudizi:

carente	debole	adeguato	buono	eccellente
20,00%	40,00%	70,00%	80,00%	100,00%

c) L'applicazione di alcune norme di legge recentemente previste nell'ordinamento del pubblico impiego comporta la necessità di completare la scheda di valutazione di ciascun dirigente con i fattori di valutazione riportati nella tabella sottostante. Queste situazioni negative vengono trattate come "hygiene factor". Ognuno dei fattori, infatti, può incidere sfavorevolmente sul punteggio totalizzato dal dirigente.

	Fattore	Riferimento normativo	COME SI APPLICA
1	“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.	L. n. 241/1990, art. 2 c. 9 Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012. "Conclusione del procedimento"	Per le strutture che sono dotate di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali: - 1 punto per inadempienze riguardanti fino al 5 % dei procedimenti trattati e - 2 punti oltre il 5% . Per le strutture che non si dotino di un sistema di monitoraggio: - 1 punto Per ogni inadempienza
2	La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.”	L. n. 241/1990, art. 14 ter comma 6 bis , comma inserito dall'art. 10 comma 1 lettera f L. 15/2005, successivamente sostituito dal D.L. n. 78/2010, art. 49 c. 2 lett. d) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.	- 1 punto Per ogni inadempienza
3	I contratti posti in essere in violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro determina la mancata erogazione della retribuzione di risultato.	D.lgs n. 165/2001, art. 7 c. 5 BIS come modificato dal D.lgs n. 75/2017	Mancata corresponsione del premio
4	I dirigenti che operano in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori	Dlgs n. 165/2001, art. 36 c. 5 come modificato dal D.lgs n.	Se si verifica la condizione

	ed in particolare delle disposizioni dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 sono responsabili in sede di valutazione.	75/2017 <i>"Utilizzo di contratti di lavoro flessibile"</i>	- 5 punti
5	La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.	Dlgs n. 165/2001, art. 24 c. 1 quater <i>"Trattamento economico"</i> Comma inserito dall'art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 L.R. 16/2010	Mancata corresponsione
6	La performance individuale dei dirigenti è collegata alla capacità di valutazione dei propri collaboratori tramite differenziazione dei giudizi.	Dlgs n. 150/2009, art. 9 c. 1 lettera d) <i>"Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale"</i>	Se il dirigente non si attiene alla differenziazione stabilita nel sistema di valutazione dell'ente - 1 punto
7	- In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti!!!!!!! - In caso di mancato rispetto dei termini fissati dall'amministrazione - In caso di ritardo oltre i 30 gg.	Dlgs n. 150/2009, art. 10 c. 5 <i>"Piano della Performance e Relazione sulle performance"</i>	Mancata corresponsione del premio - 1 punto - 2 punti
8	Mancato rispetto dei termini fissati dall'Amministrazione per: - l'aggiornamento dei documenti relativi al programma triennale per la trasparenza, al piano anti corruzione e al codice di comportamento, anche in relazione all'individuazione e all'invio del personale alle attività formative; - il controllo sull'attuazione dei predetti documenti	D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 c. 8	Se si verifica la condizione - 1 punto

	In caso di ritardo oltre i 30 gg.		- 2 punti
9	Mancata o tardiva applicazione da parte dei dirigenti delle regole, anche per quanto riguarda gli aspetti comunicativi, previste dal sistema di valutazione vigente. Nel caso della valutazione dei dipendenti da parte degli Osservatori con Responsabilità Intermedia (ORI) il mancato rispetto delle regole, anche comunicative, ricade sui dirigenti nel caso ne siano venuti a conoscenza e non siano intervenuti	Su indicazione dell'OIV	Se si verifica la condizione - 1 punto

c) Valutazione finale complessiva

è espressa da un numero che rappresenta la somma del *punteggio di valutazione* (cioè ponderato) attribuito a seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi e del *punteggio di valutazione* derivante dalla valutazione dei comportamenti sottratti gli eventuali punteggi negativi di cui al punto c).

La valutazione finale si considera positiva se corrispondente ad un punteggio finale uguale o superiore a 70 punti, di cui almeno 30 raggiunti nella valutazione dei comportamenti e 40 in quella degli obiettivi, altrimenti viene considerata negativa con conseguente perdita del diritto alla retribuzione di risultato.

La valutazione si attiene alle seguenti regole procedurali :

I Direttori di Area o il Dirigente apicale per la valutazione dei Dirigenti di Area formulano, di norma entro il mese di gennaio dell'anno seguente a quello di riferimento, la proposta di valutazione dei comportamenti di cui alle schede sopra riportate, a seguito di appositi colloqui (almeno due a distanza di non meno di tre mesi da tenersi senza particolari formalità) con i dirigenti valutati, da svolgersi durante l'esercizio di riferimento, essendo orientati anche ad individuare i correttivi ed i comportamenti esercitabili per la realizzazione dei programmi ed il miglioramento delle prestazioni e del clima aziendale. Il dirigente valutato dà atto di aver preso visione della proposta di valutazione sottoscrivendola e, se lo ritiene, fa annotare in calce alla scheda le proprie osservazioni.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

- sulla base della proposta di valutazione dei comportamenti organizzativi;
 - previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- esprime una prima valutazione, attraverso le schede dei comportamenti e degli obiettivi, che viene trasmessa al dirigente interessato, di norma entro il mese di febbraio.*

Entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della valutazione non definitiva, il dirigente interessato può presentare osservazioni o controdeduzioni e/o chiedere lo svolgimento di un colloquio.

In particolari situazioni connotate da criticità gestionali è l'Organismo Indipendente di Valutazione medesimo che dispone il colloquio d'ufficio.

Dei colloqui viene redatto apposito verbale.

Acquisite le osservazioni e/o espletati i colloqui, l'Organismo Indipendente di Valutazione procede con le valutazioni definitive.

Le schede redatte in forma definitiva, allegate al provvedimento del Sindaco che esprime formalmente la valutazione, vengono trasmesse ai dirigenti (di norma entro il mese di marzo).

Entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione l'interessato può chiedere una revisione soltanto per vizi procedurali inerenti il proprio procedimento valutativo, mentre per doglianze inerenti al merito può avvalersi della tutela giurisdizionale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione provvede in merito alla richiesta entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di valutazione negativa che comporti la totale perdita di retribuzione di risultato, secondo il sistema di valutazione in uso, il dirigente interessato può, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, presentare reclamo all'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'Organismo Indipendente di Valutazione convoca entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo l'interessato per un colloquio durante il quale può farsi assistere da legale, sindacato, persona di fiducia.

L'Organismo Indipendente di Valutazione si pronuncia definitivamente entro 15 giorni dal colloquio.

Trova applicazione la medesima procedura di contraddittorio di cui sopra nel caso in cui si debba dar luogo, secondo le fattispecie contrattualmente previste, alla revoca dell'incarico dirigenziale o ad altre ipotesi sanzionatorie previste dal CCRL (o dalle norme vigenti)."

PROCEDURA SCHEMATIZZATA

I FASE Proposta di valutazione	Valutazione dei comportamenti: Il direttore di Area o il Dirigente apicale (per la valutazione dei direttori apicali) presenta all'Organismo Indipendente di Valutazione una proposta di valutazione secondo la scheda in uso dopo aver svolto dei colloqui con gli interessati	Di norma, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla valutazione
II FASE Valutazione	<p>L'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base delle proposte di valutazione dei comportamenti di cui al punto precedente e sulla base della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, da effettuarsi, sulla base delle risultanze dei meccanismi di monitoraggio, esprime una prima valutazione</p> <p>L'Organismo Indipendente di Valutazione comunica la valutazione non definitiva al dirigente interessato per una verifica dando un termine perentorio di 15 giorni per poter presentare osservazioni o controdeduzioni o chiedere lo svolgimento di un colloquio. I colloqui possono essere anche essere disposti dall'Organismo Indipendente di</p>	Di norma, entro il mese di febbraio

	<i>Valutazione</i>	
III FASE Valutazione definitiva	I colloqui si svolgono secondo un calendario e vengono verbalizzati	Di norma, entro il mese di marzo
	Sulla base delle schede e dei colloqui, si esprime la valutazione finale che reca anche le osservazioni alle controdeduzioni presentate dai dirigenti in caso di discordanza	
	<i>L'Organismo Indipendente di Valutazione</i> comunica la valutazione definitiva con lettera ritualmente notificata	
IV FASE eventuale	Il dirigente può chiedere la revisione solo per vizi procedurali inerenti il proprio procedimento valutativo	Entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
	<i>L'Organismo Indipendente di Valutazione</i> provvede in merito alla richiesta	Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
V FASE eventuale	In caso di valutazione negativa da cui discendano sanzioni, il dirigente può chiedere di essere ascoltato	Entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
	<i>L'Organismo Indipendente di Valutazione</i> convoca l'interessato che può farsi assistere da legale, sindacato, persona di fiducia	Entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo
	<i>L'Organismo Indipendente di Valutazione</i> si pronuncia definitivamente	Entro 15 giorni dal colloquio



L'Amministrazione si impegna a rivedere il sistema della valutazione e della premialità in conseguenza dell'introduzione di eventuali diversi principi nell'ambito della nuova normativa nazionale e di comparto regionale attualmente in itinere.



ARTICOLO 3 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 47 COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL CCRL 29/02/08.

La verifica delle condizioni per l'ulteriore integrazione prevista dall'art. 47 comma 4 del CCRL 29/02/08 consente l'applicazione del successivo art. 4 e dell'art. 15 comma 2 del CCDI nell'ambito della disponibilità di bilancio nell'esercizio in corso e in quelli pluriennali.

Il confronto per la successiva verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 47 CCRL 29/02/08, negli esercizi successivi, sarà attivato immediatamente dopo l'approvazione del bilancio di ciascuno degli anni successivi.

La verifica dovrà concludersi entro 60 giorni; in questo periodo le parti si adegueranno ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza non assumendo iniziative unilaterali.

ARTICOLO 4 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Dalla data che la delibera di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente indicherà quale inizio della decorrenza giuridica della macrostruttura stessa, la retribuzione di posizione viene determinata, tenendo conto dei parametri indicati al comma 1 dell'art. 45 del CCRL 29/02/2008 e nei limiti delle risorse di cui all'art. 47 del CCRL 29/02/08, nei seguenti valori economici annui lordi per tredici mensilità:

- A) euro 22.000,00
- B)
 - da punti 0 a punti 10, estremi compresi, euro 33.500,00.-;
 - da punti 15 a punti 30, estremi compresi, euro 40.000,00.-;
 - da punti 35 a punti 50, estremi compresi, euro 44.000,00.-;
 - oltre i 55 punti, estremo compreso, euro 52.000,00.-
- C) euro 67.500,00.-

che vengono applicati rispettivamente a ciascuna delle seguenti categorie di posizioni:

- A) Posizioni dirigenziali di consulenza, studio e ricerca; posizioni dirigenziali di unità di progetto senza direzione di struttura; posizioni dirigenziali con funzioni ispettive.
- B) Posizioni dirigenziali di servizio o unità di progetto con direzione di struttura secondo il punteggio riportato in applicazione del metodo di graduazione delle posizioni di cui al verbale di concertazione del 30 gennaio 2012 recepito con deliberazione n. 64 del 27 febbraio 2012 che viene riconfermato.
- C) Posizioni dirigenziali di Area.

Il sistema per la pesatura di tutte le posizioni dirigenziali presenti nell'ente e appartenenti alla categoria B (Posizioni dirigenziali di servizio o unità di progetto con direzione di struttura) è descritto nell'allegato A) al verbale di concertazione del 30/01/2012 recepito con deliberazione giuntale n. 64/2012, parte integrante dello stesso.

L'applicazione del sistema di cui sopra è curata dal Dirigente apicale dell'Ente, sentiti, il Vice Segretario Generale e il Dirigente delle Risorse Umane, previa apposita Conferenza dei Dirigenti qualora la graduazione riguardi un numero di posizioni equivalenti ad almeno un terzo delle posizioni dirigenziali di categoria B previste nella struttura.

La procedura di pesatura può essere attivata in occasione di significative variazioni organizzative che comportino mutamento delle attribuzioni di funzioni alle posizioni dirigenziali.

Viene fatta salva l'applicazione del valore minimo della retribuzione di posizione stabilita per la tipologia di posizione di che trattasi dai CCRLLLLL.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2.

Entro il mese di ottobre 2017, l'Amministrazione si impegna a modificare il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali dando rilievo alla variazione degli elementi generali di contesto ed a nuovi ambiti di intervento, anche mediante l'introduzione di valori economici intermedi, a valere dall'anno 2018.

ARTICOLO 5 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

La determinazione dell'importo della retribuzione di risultato per ciascun dirigente, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale di risultato raggiunto in attuazione del sistema di valutazione del risultato.

Ai dirigenti spetta la retribuzione di risultato nella misura massima del 35 %, fatta salva l'applicazione dei commi successivi, del valore economico annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione specificamente attribuita a ciascuna posizione, da calcolare in proporzione al punteggio ottenuto con la valutazione annuale.

Gli importi non utilizzati per parziale o totale mancato raggiungimento dei risultati medesimi e quelli che non vengono assegnati a seguito delle decurtazioni di cui al comma 7 costituiscono economie di bilancio, fermo restando che venga applicato il comma 4 dell'art. 47 del CCRL 29/02/08, altrimenti tali somme vengono riportate all'anno successivo.

Gli importi non utilizzati per parziale o totale mancato raggiungimento dei risultati costituiscono altresì economie di bilancio soltanto se riferiti alla parte del punteggio relativo agli obiettivi e alla quota del punteggio relativo ai comportamenti inferiore all' 80 % del punteggio (che rapportato al 40% della quota che i comportamenti rappresentano rispetto agli obiettivi corrisponde a 32 punti).

Gli importi che si riferiscono invece alla differenza tra l'80% del punteggio relativo ai comportamenti ed il massimo, che non vengono percepiti dai singoli dirigenti valutati, costituiscono un fondo speciale da ridistribuire, in proporzione al punteggio ottenuto a coloro che nella graduatoria generale di valutazione (comprensiva quindi di obiettivi e comportamenti) hanno raggiunto o superato il punteggio complessivo di 80 punti.

Qualora sia necessario apportare una riduzione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria, per il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 "Tremonti", come da ultimo modificato con L. n. 147/2013, la stessa verrà operata prioritariamente, con incidenza proporzionale a ciascuna voce e fino ad eventuale assorbimento totale, sulle forme di retribuzione diverse dalla retribuzione di posizione e di risultato, che rientrano nel conteggio delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti; successivamente, e prioritariamente ad altre riduzioni, in misura proporzionale sulla retribuzione di risultato di cui al precedente comma 2.

L'importo della retribuzione di risultato viene ridotto, per ciascun anno di riferimento, di una quota pari al 30% di quanto percepito nel medesimo anno per gli incentivi di cui all'art. 11 L.R. 14/2002 (fin quando erogabili ai sensi del D.L. n. 90/2014 come convertito con L. n. 114/2014) e

per i compensi professionali di cui all'art. 63 del CCRL 19/06/03, nonché di una quota pari al 10% dei compensi assembleari.

In caso di sostituzione di un dirigente per un periodo superiore ai 30 giorni da parte di un altro dirigente tramite l'istituto dell'interim, la retribuzione di risultato corrispondente a tale periodo spetta al dirigente sostituito e non al dirigente sostituto.

ARTICOLO 6 – REGOLE PER LA SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI.

I dirigenti non possono essere sostituiti dalle posizioni organizzative.

In caso di assenza per ferie o di altre assenze inferiori o uguali ai 30 giorni (se superiori, vedasi disciplina contenuta nell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione) la sostituzione dei dirigenti avviene nel seguente modo:

Tipologia di incarico dirigenziale	Modalità di sostituzione	Forme e note
Direttori di Area	La sostituzione spetta ad altro Direttore di Area, previa intesa	Per iscritto (anche con e-mail), con il limite del coordinamento di massimo tre aree contemporaneamente.
Direttori di Servizio o di Unità di Progetto	Normalmente la sostituzione spetta al Direttore di Area.	Nessuna
	Può essere assicurata, previa intesa con l'interessato, da altro Direttore di Servizio dell'Area, secondo la scelta del Direttore di Area, o, in subordine, da Direttore dell'ente, con competenze affini o assimilabili, previa intesa con il Direttore di Area.	Per iscritto (anche con e-mail)

Le regole di cui alla precedente tabella comportano che i periodi di ferie da effettuare devono essere compatibili con le stesse regole.

L'Amministrazione si impegna a modificare le regole della sostituzione con l'introduzione di un idoneo sistema vicariale nell'ipotesi in cui le posizioni apicali di Area si riducano a 4.

ARTICOLO 7 – NORMA FINALE.

I verbali di concertazione indicati in oggetto cessano di avere efficacia dalla data di validità del presente verbale di concertazione.

NORMA TRANSITORIA N. 1.

Al fine di permettere l'assorbimento delle funzioni concernenti la gestione dell'attività degli istituti secondari di secondo grado provenienti dalla "dismessa" Provincia, fino al 31.12.2018, la retribuzione di posizione delle strutture che gestiscano le predette funzioni viene integrata con un ulteriore importo pari a euro 10.000,00.- annui, ferma restando l'invarianza delle altre funzioni ed ove non si crei una struttura autonoma dedicata.

NORMA TRANSITORIA N. 2

Analogo principio transitorio potrà essere applicato anche in altre situazioni che le parti potranno convenire.

Si allega dichiarazione a verbale della CISL – FP di data 25.07.2017.

Trieste, 25.07.2017



DIREL
Giuseppe Ferrero
Dir. Recrut.

CISL-FP
Dir. Ferrero